



Servizio Sanitario Nazionale - Regione dell'Umbria
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2
Sede Legale Provvisoria: Viale Donato Bramante 37 – Terni
Codice Fiscale e Partita IVA 01499590550

Delibera del Direttore Generale n. 811 del 07/07/2017

Oggetto: Convenzione tra l'Azienda USL Umbria 2 e la Comunità Terapeutica tipo 2 Comunità di psicoterapia e lavoro Lahuèn di Orvieto per l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale per la tutela della salute mentale per il periodo 01/01/2017-31/12/2019.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la proposta di delibera in oggetto di cui al num. Provv. 5058 del Servizio Proponente, DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI ORVIETO

Hash documento formato .pdf (SHA256):

947acd2a91dd8857c048e70b1f65c1d2cdb534b9fe1b042c8ade1d64106d8551

Hash documento formato .p7m (SHA256):

2a9e825aeb9ab440bc12f2047e455186ff31c4acb781a74489ed5e5449d9b165

Firmatari: PIETRO MANZI, Enrico Martelli, Stefano Federici

ACQUISITI i pareri del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo come di seguito indicato:

Direttore Sanitario: Dr. Pietro Manzi - parere: FAVOREVOLE

Direttore Amministrativo: Dott. Enrico Martelli - parere: FAVOREVOLE

DELIBERA

Di recepire la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE (*)
(Dr. Imolo Fiaschini)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

N. 811 DEL 07/07/2017

Normativa di riferimento:

- Delibera del Direttore Generale Ausl Umbria 2 n. 208 del 10/05/2016 “Prestazioni di assistenza residenziale a pazienti psichiatrici. Approvazione dello schema di convenzione con le Comunità Terapeutiche di tipo 2”

Motivazione:

In attuazione delle disposizioni di cui alla Legge Regionale Umbria n. 18 del 12.11.2012 è stata costituita dall'01.01.2013 l'Azienda U.S.L. Umbria 2 ricomprendente i territori e le strutture già facenti parte della ex AUSL n. 3 di Foligno e della ex AUSL n. 4 di Terni;

L'art. 60 della citata L.R. n. 18/2012 dispone che le nuove Aziende U.S.L. istituite subentrino in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle A.U.S.L. istituite ai sensi della L.R. n. 3/98 e, tra l'altro, nella gestione delle attività e passività pregresse e tutela dei rapporti contrattuali in essere;

Con D.G.R.U.n. 10778 del 28/11/2003 veniva autorizzata la Comunità Lahuen di Morrano di Orvieto all'esercizio dell'attività di n.2 moduli di Comunità Terapeutica di tipo B ;

Con D.G.R.U. n. 10683 del 26/11/2008 veniva rilasciato l'Accreditamento Istituzionale alla Comunità di Psicoterapia e Lavoro Lahuen;

Con D.G.R.U. n. 4939 del 06/07/2011 la Comunità di psicoterapia e lavoro Lahuen per il recupero della persona del Dott. Paolo Vincenzo Manco & C. s.a.s è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di una struttura destinata a Comunità Terapeutico-Riabilitativa di Tipo 2 per n.40 posti letto in loc. Colonna di Prodo n.27/A Orvieto (TR) ;

Con D.G.R.U. n. 10051 del 17/12/2013 è stato rinnovato l'Accreditamento Istituzionale alla Comunità di Psicoterapia e Lavoro Lahuen per il recupero della persona del Dott. Paolo Vincenzo Manco & C. s.a.s. con validità triennale;

Con D.G.R.U. n. 7143 del 01/08/2016 “Rinnovo dell'Accreditamento Istituzionale alla Comunità di Psicoterapia e Lavoro Lahuen per il recupero della persona del Dott. Paolo Vincenzo Manco & C. s.a.s. sita nel comune di Orvieto (TR), ai sensi dell'art. 8-quater del D. Lgs.502/92”, la Regione dell'Umbria ha rinnovato l'accreditamento senza prescrizioni con validità triennale dalla data del provvedimento di rilascio;

Si ritiene che il Direttore del Distretto territorialmente competente, provveda a predisporre gli atti necessari alla stipula della convenzione di riferimento onde garantire la risposta all'esigenza di residenzialità nei confronti di utenti portatori di disabilità psichiatrica, nel rispetto dei criteri stabiliti nei protocolli del Dipartimento della Salute Mentale e delle tariffe previste dalla DGR Umbria n. 406 del 02.03.2005 avente ad oggetto “DGR n.7404 del 19/11/1997 avente per oggetto:

Atto di indirizzo e coordinamento delle Aziende UU.SS.LL. della Regione per la determinazione delle rette di strutture psichiatriche residenziali”;

Esito dell'istruttoria:

Sulla base di quanto sopra esposto si propone di adottare apposita delibera con la quale disporre:

1. Di approvare il testo della convenzione con la “Comunità di psicoterapia e lavoro Lahuen per il recupero della persona del Dott. Paolo Vincenzo Manco & C. s.a.s sito in in loc. Colonna di Prodo n. 27/A - Orvieto (TR)”, per la fornitura di prestazioni di Assistenza Residenziale in C.T. Tipo 2, a favore di utenti inviati Dipartimento della Salute Mentale sulla base di progetti terapeutici individuali, per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2019, come riportato nella convenzione allegata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Dare atto che la spesa derivante dalla presente convenzione per i Distretti della ASL Umbria n.2 è già prevista nel budget negoziato Bilancio di Previsione anno 2017 e, fatta salva ogni modifica necessaria in relazione alle disponibilità finanziarie di quest'Azienda, sarà necessario prevederla per le annualità successive;
3. Di dare atto che la presente Deliberazione non è sottoposta al controllo regionale;
4. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale.

Il Responsabile del Procedimento
Responsabile Attività Amministrative
Distretto Orvieto
Dott.ssa Rosita Gasparri

Il Direttore del Distretto di Orvieto
Dr.ssa Teresa Manuela Urbani

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA USL UMBRIA 2 E LA "COMUNITA' DI PSICOTERAPIA E LAVORO LAHUEN PER IL RECUPERO DELLA PERSONA DEL DOTT. PAOLO VINCENZO MANCO & C. s.a.s." sita nel Comune di ORVIETO (TR) – loc. Colonna di Prodo n.27/A

Il giorno del mese di nell'anno, presso la sede legale provvisoria dell'Azienda USL UMBRIA 2, sita in Terni, via Bramante 37,

TRA

L'Azienda USLUMBRIA2, rappresentata dal Dr. Imolo Fiaschini nella qualità di Direttore Generale, con sede provvisoria in Terni, via Bramante 37, Codice fiscale e partita IVA 01499590550, di seguito denominata Azienda

E

"Comunità di Psicoterapia e Lavoro LAHUEN" con sede legale in via Taranto n.21 Roma partita IVA 04708401007, legalmente rappresentata dal Dott. Paolo Vincenzo Manco nato a Zollino (LE) il 15/08/1943, residente a Parrano (TR) Loc. Frattaguida n.9 c.f. MNCPVN43M15M187Z,

PREMESSO che:

- la presente convenzione è soggetta a tutte le norme vigenti per tempo, di ogni ordine e grado, in materia di autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a carico del Servizio Sanitario Nazionale; inoltre, la presente convenzione si colloca in un contesto finanziario dell'Azienda globalmente vincolato dall'assegnazione regionale indistinta e dai parametri assistenziali previsti dalle disposizioni regionali vigenti, contesto che deve essere annualmente rideterminato per garantire il rispetto dei livelli di spesa programmati;

Viste le autorizzazioni regionali rilasciate dalla Regione Umbria nei confronti della "Comunità di Psicoterapia e Lavoro LAHUEN", che di seguito si provvede ad elencare:

- D.G.R.U. n. 10778 del 28/11/2003 " Comunità Lahuen di Morrano di Orvieto: autorizzazione all'esercizio dell'attività di n.2 moduli di Comunità Terapeutica di tipo B";
- D.G.R.U. n. 10683 del 26/11/2008 "Rilascio dell'Accreditamento Istituzionale alla Comunità di Psicoterapia e Lavoro Lahuen s.a.s. sita nel Comune di Orvieto, ai sensi dell'art. 8-quater del D.LGS.502/92";
- D.G.R.U. n. 4939 del 06/07/2011 "Comunità di psicoterapia e lavoro Lahuen per il recupero della persona del Dott. Paolo Vincenzo Manco & C. s.a.s.: Autorizzazione all'esercizio dell'attività di una struttura destinata a Comunità Terapeutico-Riabilitativa di Tipo 2 per n.40 posti letto sita in Orvieto (TR) "

- D.G.R.U. n. 10051 del 17/12/2013 “Rinnovo dell'Accreditamento Istituzionale alla Comunità di Psicoterapia e Lavoro Lahuen per il recupero della persona del Dott. Paolo Vincenzo Manco & C. s.a.s. “
- D.G.R.U. n. 7143 del 01/08/2016 “Rinnovo dell'Accreditamento Istituzionale alla Comunità di Psicoterapia e Lavoro Lahuen per il recupero della persona del Dott. Paolo Vincenzo Manco & C. s.a.s. “ sita nel comune di Orvieto (TR), ai sensi dell'art. 8-quater del D. Lgs.502/92”, con la quale la Regione dell'Umbria ha rinnovato l'accREDITAMENTO senza prescrizioni con validità triennale dalla data del provvedimento di rilascio;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione;

ART. 1 - Oggetto

Oggetto della presente convenzione è la disciplina dei rapporti tra l'Azienda e la CTR2 per prestazioni di assistenza residenziale rese dalla CTR2 a pazienti psichiatrici.

L'Azienda, in base alla programmazione sanitaria regionale, definisce il budget aziendale da utilizzare a favore dei residenti nel territorio di riferimento per l'assistenza residenziale a pazienti psichiatrici con periodicità annuale, stabilendo altresì, in base allo storico, quello da destinare alla CTR2. Fermo restando il complessivo aziendale, per la CTR2, il budget potrà variare, in diminuzione o in aumento, anche in corso di anno, sulla base delle effettive esigenze di assistenza valutate dall'Azienda.

ART. 2 - Accessi e dimissioni, anche per ricovero in SPDC, dalla Comunità Terapeutica Riabilitativa di tipo 2

L'accesso degli utenti avverrà in seguito a valutazione dell'appropriatezza dell'inserimento da parte del CSM e del Distretto territoriale di riferimento, al fine di garantire il rispetto del tetto di spesa fissato in sede di negoziazione annuale del budget.

L'accesso è destinato ad utenti con grave patologia psichiatrica, con storia recente di malattia ed anagraficamente giovani, con necessità di trattamenti intensi ed articolati, da svolgersi al di fuori dell'abituale ambiente di vita, per periodi di tempo definiti e rivalutabili in corso di trattamento.

La CTR2 accoglie utenti in carico ai CSM di competenza territoriale e si colloca in un gradiente elevato di protezione dell'utenza, legata alla presenza di personale socio-sanitario con “intensità assistenziale minore” ed una “maggiore intensità riabilitativa”.

La CTR2 si impegna a dare comunicazione tempestiva della data di ingresso degli utenti alla Direzione Distrettuale di riferimento nonché quella di eventuali dimissioni e di ogni assenza dell'utente dovuta a cause di varia natura.

Il Distretto territorialmente competente ha il compito di garantire il rispetto del tetto di spesa fissato in sede di negoziazione annuale del budget.

Le equipe dei Servizi del D.S.M. redigono il Piano Terapeutico-Riabilitativo individuale per ogni singolo paziente da condividere con la CTR2. Nel Progetto vengono definiti gli obiettivi riabilitativi ed i tempi presumibili della loro realizzazione, nonché il programma terapeutico con monitoraggio dell'evoluzione delle condizioni psichiche dell'utente. Tale progetto, che deve essere redatto all'atto della presa in carico e rinnovato durante l'iter riabilitativo, deve essere custodito in copia originale nella cartella clinica del C.S.M. di competenza territoriale e in copia conforme nella CTR2.

L'Azienda esercita l'attività di monitoraggio e verifica dell'andamento dei progetti terapeutici dei propri utenti tramite i Servizi territoriali psichiatrici del D.S.M.

La CTR2 si impegna a condividere con i Servizi di riferimento il progetto terapeutico personalizzato di ciascun utente inserito, informando tempestivamente i Servizi di tutte le variazioni d'urgenza rese necessarie.

Il periodo di permanenza in comunità del paziente sarà accompagnato dal confronto costante con l'équipe inviata del CSM, per condividere e verificare l'evoluzione del progetto terapeutico - riabilitativo.

In questa ottica anche le dimissioni verranno concordate, nel rispetto del raggiungimento degli obiettivi posti nel progetto terapeutico-riabilitativo. La dimissione non programmata potrà essere effettuata se si valuterà congiuntamente che la permanenza in comunità rischia di compromettere il raggiungimento degli obiettivi riabilitativi raggiunti per l'insorgenza di eventi, tali da mettere a rischio la stabilità stessa dei pazienti.

La richiesta di ricovero del paziente in SPDC, durante il periodo di permanenza in comunità, verrà valutata ed effettuata dal Direttore Sanitario della struttura.

Sarà lo stesso Direttore Sanitario a condividere con il medico del CSM di riferimento i casi in cui l'allontanamento del paziente dall'ambiente di vita in Comunità sia rispondente ad un bisogno momentaneo e/o ad una esigenza terapeutica compatibile con il progetto terapeutico- riabilitativo individuale.

L'iter riabilitativo non può essere considerato interrotto qualora il Piano Terapeutico Riabilitativo dell'utente preveda occasioni temporanee di rientro dello stesso presso il proprio nucleo familiare per max. 3 giorni, salvo accordo specifico con il DSM.

Art. 3 – Prestazioni della Comunità Terapeutica Riabilitativa di tipo 2

La CTR2 è tenuta ad erogare tutte le prestazioni riportate nel progetto terapeutico-riabilitativo personalizzato elaborato per ogni ospite, secondo quanto programmato in funzione dei bisogni di ogni singolo paziente.

In particolare:

- servizi alberghieri, garantendo cura e pulizia degli ambienti, approvvigionamento e preparazione dei pasti;
- presenza continuativa del personale socio-sanitario nelle 24 ore, al fine di garantire il trattamento intensivo per il recupero di competenze individuali e di funzionali livelli di autonomia in stretta integrazione con i programmi individualizzati di cura (psicoterapeutici e psicofarmacologici);
- assistenza sanitaria (psichiatrica, infermieristica e psicologica) in stretta collaborazione con l'équipe curante del CSM di riferimento;
- somministrazione e monitoraggio della terapia farmacologica dell'utente con garanzia di assistenza nelle eventuali necessità sanitarie;
- assistenza all'utente per gli aspetti economico-amministrativi;
- attività riabilitativa psichiatrica e psico-educativa, sia all'interno della comunità che sul territorio;
- attivazione di percorsi di inserimento lavorativo e inclusione sociale con le agenzie formali ed informali del territorio, nonché percorsi di accesso alle opportunità offerte dai contesti di vita;
- ogni altra attività finalizzata a sostenere l'utente negli atti quotidiani significativi per la gestione della giornata, e nell'avvio quotidiano di attività esterne sia riabilitative che lavorative nell'ambito della rete sociale attivata nel territorio in articolazione con altre strutture del DSM e con soggetti istituzionali e sociali utili a processi di integrazione sociale ed alle relazioni interpersonali;

Sono espressamente escluse le seguenti prestazioni:

- assistenza protesica ed integrativa (garantita secondo la normativa vigente da parte della ASL di residenza);
- assistenza farmaceutica (garantita dal SSR ai sensi della DGR 291 del 13.03.2002);
- consulenze specialistiche (garantite dal SSR secondo le regole prescrittive in vigore);
- beni sanitari extra LEA (a carico dell'utente).

La CTR2 è tenuta altresì a garantire il flusso mensile di informazioni sulle condizioni cliniche degli ospiti secondo quanto previsto dall'Azienda e secondo il modello previsto dalla Regione Umbria (sistema Atl@nte). La CTR2 è tenuta alla trasmissione dei dati relativi ai flussi di

governo (modello STS 11, STS 24, eventuali altri) nei tempi e nelle modalità dettate dall'Azienda. Per tale incombenza, la CTR2 è tenuta ad individuare un Referente dei Flussi al quale sarà possibile indirizzare ogni comunicazione da parte dell'Azienda.

La CTR2 si impegna ad assolvere ulteriori debiti informativi richiesti dalla Azienda.

Il mancato assolvimento dei debiti informativi costituisce fattispecie sanzionabile ai sensi del successivo art.14.

Le prestazioni previste dalla presente convenzione non possono subire sospensioni o interruzioni se non preventivamente autorizzate dall'Azienda.

Art. 4 – Requisiti strutturali, organizzativi e di qualità.

La CTR2 si impegna a mantenere i requisiti strutturali, organizzativi e di qualità previsti dalla normativa vigente.

In ogni caso le parti concordano che la convenzione sarà adeguata contestualmente ai provvedimenti che saranno emanati sia a livello nazionale che regionale.

Art. 5 – Personale.

La CTR2 si impegna ad impiegare personale sanitario e non sanitario secondo le vigenti disposizioni, in possesso delle idonee qualifiche professionali e con specifica formazione comprovata attraverso curricula ed attestati di frequenza a corsi di qualificazione specifici. Si impegna altresì a predisporre un piano annuale di aggiornamento del personale impiegato, curando di conservare la documentazione dei corsi effettuati.

Il personale che opera nella struttura per l'erogazione delle prestazioni oggetto della convenzione, deve risultare da apposito elenco, depositato presso la Direzione del Distretto Sanitario territorialmente competente, al momento della stipula della convenzione. Nell'elenco viene indicato, accanto a ciascun nominativo, il profilo professionale, la qualifica, la tipologia del rapporto contrattuale, l'orario settimanale svolto nella struttura, e deve essere corredato dal curriculum formativo e professionale (modello europeo).

Tale elenco degli operatori deve essere aggiornato con cadenza semestrale, entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno. In caso di assenza di variazioni, la CTR2 deve comunque darne comunicazione formale.

In caso di variazione del personale, anche se in via temporanea, la CTR2 si impegna a darne comunicazione entro 7 giorni alla Direzione del Distretto Sanitario, allegando la documentazione sopra precisata.

La CTR2 si impegna ad applicare integralmente i contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, in relazione alle singole categorie di personale dipendente che opera presso la struttura gestita, ed a rispettare le norme previdenziali e assicurative previste dalla legge.

Art. 6 – Esternalizzazioni di servizi.

Qualora la CTR2 intenda esternalizzare uno o più servizi necessari alla realizzazione delle prestazioni previste dalla presente convenzione, dovrà formulare apposita richiesta alla Direzione del Distretto competente per territorio, dichiarando che la ditta, cui si intende affidare il servizio, possiede i requisiti di cui alla vigente normativa in materia di accreditamento istituzionale.

In questi casi la CTR2 dovrà ottemperare agli obblighi previsti dall'art. 5 per il personale direttamente utilizzato, fornendo tutte le informazioni e la documentazione relative alla Ditta appaltatrice del servizio.

Nel caso che l'esternalizzazione riguardi i servizi alberghieri (pulizia, ristorazione, lavanderia, ecc.), fermi restando gli obblighi previsti dalla vigente normativa relativamente alla qualificazione del personale, alla previdenza, ecc., non è necessario fornire la documentazione richiesta al comma che precede.

ART. 7 - Sicurezza sul luogo di lavoro

La CTR2 è tenuta a garantire il pieno rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sul luogo di lavoro.

In particolare è tenuta:

1. all'osservanza del D.Lgs. n° 81/08;
2. a trasmettere al Distretto territorialmente competente, il Documento di Valutazione dei Rischi relativo all'oggetto della presente convenzione, prima della relativa stipula.

Art. 8 – Documentazione

La CTR2 si impegna a tenere aggiornata la documentazione relativa agli ospiti e all'organizzazione della vita comunitaria.

Gli strumenti essenziali della documentazione comprendono:

- progetto terapeutico-riabilitativo individuale, con documentazione delle verifiche periodiche effettuate al fine di garantire l'adeguato raggiungimento degli obiettivi;
- scheda sanitaria, che contenga la registrazione delle terapie farmacologiche assunte dai singoli pazienti;
- registro delle presenze degli ospiti;
- fogli di presenza del personale suddiviso per mansioni e dei turni di lavoro;
- eventuale altra documentazione richiesta dall'Azienda.

La documentazione relativa agli ospiti dovrà essere esibita ai soggetti formalmente incaricati della vigilanza, fatta salva la legislazione vigente in materia di protezione dei dati sensibili, se opponibile.

ART. 9 - Copertura assicurativa

Al fine di garantire gli ospiti della CTR2 da ogni evento dannoso che si possa verificare nel corso del trattamento riabilitativo, la struttura deve essere dotata di adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, per l'intero periodo di validità della convenzione.

ART. 10 - Protezione dei dati personali

La CTR2 si impegna ad osservare le disposizioni previste nel D. Lgs n° 196 del 30/06/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali". In particolare è tenuto a mantenere riservati dati ed informazioni di cui possa venire a conoscenza nell'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, estendendo tale impegno ai propri dipendenti ed alle Ditte che dovessero assumere servizi esternalizzati. Gli obblighi connessi alla riservatezza dei dati non si estinguono alla scadenza della convenzione o, comunque, al termine del rapporto di collaborazione.

Art. 11 - Tariffa.

Come previsto dalla DGR n° 406 del 02/03/05 la tariffa è stabilita per un importo non superiore ad € 230,00 per ogni giorno di degenza di ogni ospite e comunque variabile in base al progetto terapeutico individuale, in relazione soprattutto al carico assistenziale.

Tra l'Azienda ASL Umbria 2 e la CTR2 "Comunità di Psicoterapia e Lavoro LAHUEN" l'importo della retta giornaliera è determinato pari a € 140,00, a completo carico del fondo sanitario, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, per tutta la prima annualità della convenzione.

A decorrere dal 01/01/2018 l'importo della retta giornaliera viene aggiornato per l'importo di € 150,00.

Qualora il Piano Terapeutico Personalizzato preveda lo svolgimento di attività in altre strutture dipartimentali, come ad esempio il Centro Diurno, la retta può essere diminuita fino ad un massimo del 30%.

Per ogni giorno di assenza dell'utente dalla CTR2, conseguente anche ad eventuali ricoveri ospedalieri, il costo giornaliero della retta sarà ridotto del 30%, fatto salvo quanto già previsto all'art. 2 relativamente ad eventuali occasioni di rientro presso il proprio nucleo familiare.

ART. 12 - Liquidazione competenze

La liquidazione delle competenze avverrà con atto del Direttore del Distretto territorialmente competente, entro 60 gg. dal ricevimento della fattura, che dovrà essere emessa con cadenza mensile. Le fatture dovranno essere accompagnate da una distinta nella quale saranno riportati, per ogni ospite, i giorni di effettiva presenza presso la struttura nel periodo di riferimento. La distinta dovrà essere validata dai referenti dei Servizi invianti, per consentire la liquidazione delle competenze.

La CTR2 assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m. I pagamenti devono essere effettuati sul conto corrente dedicato, ai sensi dell'art. 3 L. n.136/2010, si obbliga a comunicare ogni modifica relativa al conto corrente dedicato. Ai sensi del comma 9 bis dell'art. 3 della L. n.136/2010 s.m.i., il mancato utilizzo, per i movimenti finanziari relativi al presente contratto, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente accordo.

Il presente accordo contrattuale non è soggetto all'obbligo dell'acquisizione del CIG così come indicato al punto 4.5 della determinazione n.4 del 04/07/2011 della AVCP.

Art. 13 - Fornitura di farmaci e presidi.

L'Azienda si impegna inoltre ad assicurare la fornitura diretta di tutti i farmaci a carico del SSN indicati nel progetto terapeutico-riabilitativo individuale;

La fornitura di farmaci, come sopra indicata, è disciplinata dalla DGR 291 del 13.03.2002, che prevede che l'assistenza farmaceutica sia garantita con la distribuzione diretta da parte delle Aziende Sanitarie dei medicinali necessari al trattamento dei pazienti in assistenza residenziale e semiresidenziale.

Nell'eventualità di tali forniture, la CTR2 sarà obbligata a tenere appositi registri ed a rendicontare l'uso delle stesse, anche per i pazienti non residenti nel territorio dell'Azienda.

Art. 14 – Controlli e sanzioni.

L'Azienda attiverà un sistema di monitoraggio e controllo sul rispetto della presente convenzione.

Il riscontro di eventuali irregolarità e/o violazioni della presente convenzione da parte della CTR2, potrà comportare, a discrezione dell'Azienda, l'applicazione di una penale pecuniaria da un minimo di € 100,00= ad un massimo di € 1.000,00= per ogni infrazione rilevata. La penale potrà essere applicata solo dopo l'espletamento della procedura di contestazione di addebiti, che deve essere fatta per iscritto, prevedendo la possibilità di controdeduzioni entro 10 gg. dal ricevimento della stessa, e prevedendo eventualmente un termine congruo per la realizzazione di eventuali interventi correttivi. Qualora vi fosse reiterazione nella violazione, l'Azienda si riserva di procedere alla risoluzione del rapporto.

In ogni caso il rapporto potrà essere risolto per accertata carenza dei requisiti in base ai quali il competente Servizio della Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali ha rilasciato l'autorizzazione e l'accreditamento.

La CTR2 si impegna, ai fini del corretto espletamento di tutti i controlli di cui al presente articolo, a consentire al personale dell'Azienda addetto al controllo l'accesso alla struttura, nonché a fornirgli tutte le informazioni ed i documenti richiesti.

Art. 15 – Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità dal 1/1/2017 fino al 31/12/2019 salvo cessare immediatamente qualora venga revocata l'autorizzazione all'esercizio o l'accreditamento

oppure nell'ipotesi di diversa regolamentazione dei rapporti tra S.S.R. e strutture sanitarie e socio sanitarie private.

Art. 16 – Oneri fiscali e di registrazione

Ai sensi dell'art. 24 della Legge Regionale Umbria n. 51/1995, la CTR2 riconosce a suo carico tutti gli oneri e le spese per la predisposizione del presente atto e la sua eventuale registrazione.

Il regime fiscale relativo alle prestazioni previste dalla presente convenzione, sarà quello attinente alla natura giuridica della CTR2

Art. 17 – Foro competente

Per qualsiasi controversia viene eletto quale foro competente quello di Terni.

La presente scrittura privata è redatta in duplice originale su sei pagine dattiloscritte, e, dopo la sua lettura, viene approvata con la sottoscrizione che segue.

Il Legale Rappresentante
Comunità di Psicoterapia e Lavoro
CTR2 LAHUEN
Dott. Paolo Vincenzo Manco

Il Direttore Generale
USL UMBRIA 2
Dr. Imolo Fiaschini

Il Dott. Paolo Vincenzo Manco in qualità di Legale Rappresentante della Comunità di Psicoterapia e Lavoro Lahuen espressamente dichiara di aver preso piena conoscenza e di accettare tutte le clausole della presente convenzione.

Il Legale Rappresentante
Comunità di Psicoterapia e Lavoro
CTR2 LAHUEN
Dott. Paolo Vincenzo Manco
